

**INFORMATIVA N. 7 / 2013**

**Ai gentili Clienti dello Studio**

Oggetto: **AGENZIA ENTRATE** : chiarimenti in materia di numerazione delle fatture – **Risoluzione n.1/E del 10.01.2013**

Riferimenti Legislativi: Art. 21, DPR n. 633/72; Art. 226, D.L. n. 11 dicembre 2012 n.216; Direttiva 2010/45/UE; R.M. n. 1/E del 10.01.2013;

Nella tarda serata di ieri l’Agenzia delle Entrate ha **finalmente** chiarito cosa si deve intendere per “*Numero progressivo che la identifichi in modo univoco*”.

Per l’Agenzia delle Entrate “*è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.*”

Inoltre l’Agenzia delle Entrate ritiene che siano ammissibili :

- a) *una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegue ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa*
- b) Fatt. n. 1 del \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
Fatt. n. 2 del \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
Fatt. n. 3 del \_\_/\_\_/\_\_\_\_
- c) Fatt. n. 1/2013 del \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
Fatt. n. 2/2013 del \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
Fatt. n. 3/2013 del \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Per completezza si allega la Risoluzione N. 1/E del 10.01.2013 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa.

**LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI.**

Verona, 11.01.2013

*avv. Luigi Borsaro*